



COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 23 giugno 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rende noto il risultato della gara sotto indicata con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gara del 22 giugno 2025 - Play-out ritorno

Salernitana-Sampdoria vedi delibera

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 23 giugno 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 91**

SERIE BKT

Gara del 22 giugno 2025 - Play-out ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

229/596



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

visto il rapporto dell'Arbitro e dei collaboratori della Procura federale nei quali veniva riportato che: al 18° del secondo tempo un gruppo di sostenitori della Soc. Salernitana, posizionati nel settore inferiore della Curva Sud, tentava di forzare il cancello di accesso al recinto di giuoco, non riuscendoci, a causa dell'intervento delle Forze dell'Ordine posizionate a protezione del varco; che subito dopo, nel settore Distinti lato Curva Sud, altri sostenitori della Soc. Salernitana, riuscivano a forzare il cancello di accesso al terreno di giuoco senza riuscire ad entrare perché bloccati dagli stewards e dalle Forze dall'Ordine; che, successivamente, al 21° del secondo tempo, la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno e nel recinto di giuoco, in prevalenza dal settore Curva Sud ma anche dai Distinti e dalla Tribuna, di numerosi petardi, fumogeni e seggiolini divelti dagli spalti. A causa del protrarsi di questa situazione il Direttore di gara, dopo essersi confrontato con il Responsabile dell'Ordine pubblico, invitava le squadre a rientrare negli spogliatoi. Dopo circa trenta minuti, di concerto con tutte le parti, si rientrava sul terreno di giuoco per riprendere la partita ma, dopo pochi attimi, le intemperanze dei sostenitori della Soc. Salernitana riprendevano, costringendo pertanto il Responsabile dell'Ordine pubblico a disporre la sospensione definitiva della gara.

in virtù della gravità dei fatti sopra descritti la Soc. Salernitana deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall'art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS;

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. **Salernitana** la perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell'obbligo di disputare **due** gare a porte chiuse.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CURTO Marco (Sampdoria)

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

Il Giudice Sportivo:
cons. Ines Pisano

" " "

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 GIUGNO 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin